

Emendamento 293**Javi López**

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione**A9-0233/2023****Javi López**La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))**Proposta di direttiva****Considerando 4***Testo della Commissione**Emendamento*

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio **graduale** alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030 e oltre e puntando a raggiungere **l'allineamento con gli** orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti **conoscenze** scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

(4) Il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce inoltre una visione per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico è ridotto a livelli non più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali. A tal fine, si dovrebbe perseguire un approccio **ambizioso** alla definizione delle norme attuali e future dell'UE in materia di qualità dell'aria, stabilendo **norme in materia di qualità dell'aria per il 2035, inclusi** standard di qualità dell'aria intermedi per il 2030, e oltre **a intervalli regolari**, e puntando a raggiungere **un costante pieno** allineamento con **i più aggiornati** orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, **al fine di conseguire l'obiettivo "inquinamento zero" per l'inquinamento atmosferico** al più tardi entro il 2050, sulla base di un meccanismo di revisione periodica per tenere conto delle più recenti **evidenze** scientifiche. Considerata la correlazione che sussiste tra la riduzione dell'inquinamento e la decarbonizzazione, l'obiettivo a lungo termine di conseguire l'"inquinamento zero" dovrebbe essere perseguito di pari passo con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴².

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁴² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Or. en

6.9.2023

A9-0233/294

Emendamento 294

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) *I piani per la qualità dell'aria dovrebbero inoltre essere elaborati prima del 2030 qualora vi sia il rischio che gli Stati membri non raggiungano i valori limite o il valore-obiettivo per l'ozono entro tale data al fine di garantire che i livelli di inquinanti siano ridotti di conseguenza.*

Emendamento

(32) *Al fine di allineare la legislazione dell'Unione alle più recenti evidenze scientifiche e ai più recenti orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, la presente direttiva stabilisce nuove norme in materia di qualità dell'aria da rispettare entro il 2035, inclusi standard di qualità dell'aria intermedi da rispettare entro il 2030. Gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero elaborare, in previsione del termine del 2035 per i nuovi valori limite di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1, come pure del termine del 2030 per i valori limite intermedi di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 bis (nuova), una tipologia distinta di piano per la qualità dell'aria, chiamata tabella di marcia per la qualità dell'aria, per le zone in cui le concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente superano i pertinenti valori limite per la qualità dell'aria fissati per il 2035. La tabella di marcia per la qualità dell'aria dovrebbe definire politiche e misure a breve e lungo termine volte a rispettare i valori limite intermedi al più tardi entro il 2030 e i nuovi valori limite al più tardi entro il 2035. A fini di chiarezza giuridica, e nonostante la terminologia specifica utilizzata, una tabella di marcia per la qualità dell'aria*

dovrebbe essere considerata un piano per la qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 4, punto (36).

Or. en

6.9.2023

A9-0233/295

Emendamento 295

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, ***soglie di informazione, soglie di allarme e obiettivi a lungo termine ("norme in materia di qualità dell'aria")*** da rispettare entro il 2030 ***e*** che ***saranno successivamente*** riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3.

2. La presente direttiva fissa valori limite intermedi, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media ***e*** livelli critici da rispettare ***quanto prima e al più tardi*** entro il 2030, ***come pure valori limite da rispettare entro il 3035***, che ***devono essere*** riesaminati periodicamente in conformità all'articolo 3. ***Essa fissa inoltre obiettivi a lungo termine, soglie di informazione e soglie di allarme nell'ambito delle norme in materia di qualità dell'aria.***

Or. en

6.9.2023

A9-0233/296

Emendamento 296

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 35 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) "tabella di marcia per la qualità dell'aria": piano per la qualità dell'aria adottato prima del termine ultimo per il raggiungimento dei nuovi valori limite di cui nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, e dei valori limite intermedi di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 bis (nuova), che definisce politiche e misure a breve e lungo termine per conformarsi a tali valori limite;

Or. en

6.9.2023

A9-0233/297

Emendamento 297

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, possono essere posticipate conformemente all'articolo 18.

6. Le scadenze per raggiungere i valori limite fissati nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, **e i valori limite intermedi di cui all'allegato I, sezione 1, tabella 1 bis (nuova) per gli inquinanti di cui all'articolo 18, paragrafo 1**, possono essere posticipate conformemente all'articolo 18.

Or. en

6.9.2023

A9-0233/298

Emendamento 298

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) o il biossido di azoto entro ***il termine*** di cui all'allegato I, sezione 1, ***tabella 1***, a causa delle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici, ***delle condizioni climatiche avverse*** o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Emendamento

1. Se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}) o il biossido di azoto entro ***i termini*** di cui all'allegato I, sezione 1, ***tabelle 1 e 1 bis***, a causa delle caratteristiche ***eccezionali e non evitabili*** di dispersione specifiche del sito, delle condizioni dei confini orografici o dell'apporto di inquinanti transfrontalieri, uno Stato membro può prorogare tale termine una volta di cinque anni al massimo per la zona in questione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

6.9.2023

A9-0233/299

Emendamento 299

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 Se dal [tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], in una zona o in un'unità territoriale NUTS 1, i livelli di inquinanti registrati nell'anno civile precedente superano uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 1, tabella 1, o uno qualsiasi dei valori obiettivo da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, secondo quanto stabilito nell'allegato I, sezione 2, punto B, lo Stato membro interessato predispone una tabella di marcia per la qualità dell'aria per l'inquinante in questione quanto prima e comunque entro due anni dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento al fine di raggiungere i relativi valori limite, i valori limite intermedi o il valore obiettivo per l'ozono entro la scadenza del termine per il conseguimento.

Se, per lo stesso inquinante, come indicato al primo comma del presente paragrafo, uno Stato membro è tenuto a predisporre una tabella di marcia per la qualità dell'aria a norma di tale comma e un piano per la qualità dell'aria in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, esso può predisporre una tabella

di marcia combinata per la qualità dell'aria in conformità dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo e fornire informazioni sull'impatto previsto delle misure volte a raggiungere la conformità per ciascun valore limite contemplato, come previsto all'allegato VIII, lettera A, punti 5 e 6. Qualsiasi tabella di marcia combinata per la qualità dell'aria stabilisce misure adeguate per conseguire tutti i valori limite correlati e mantenere ogni periodo di superamento il più breve possibile.

Or. en

6.9.2023

A9-0233/300

Emendamento 300

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 1 – tabella 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Tabella 1 – Valori limite per la protezione
della salute umana da raggiungere entro il
1° gennaio **2030**

Tabella 1 – Valori limite per la protezione
della salute umana da raggiungere entro il
1° gennaio **2035**

Or. en

6.9.2023

A9-0233/301

Emendamento 301

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 1 – tabella 1 A (nuova) – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

***Tabella 1 – Valori limite per la protezione
della salute umana da raggiungere entro
il 1° gennaio 2030***

Or. en

6.9.2023

A9-0233/302

Emendamento 302

Javi López

a nome del gruppo S&D

Karin Karlsbro

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0233/2023

Javi López

La qualità dell'aria ambiente e un'aria più pulita in Europa
(COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))

Proposta di direttiva

Allegato I – sezione 1 – tabella 1 A (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>Periodo di mediazione</i>	<i>Valore limite</i>	
<i>PM_{2,5}</i>		
<i>1 giorno</i>	<i>25 µg/m³</i>	<i>da non superare più di 18 volte per anno civile</i>
<i>Anno civile</i>	<i>10 µg/m³</i>	
<i>PM₁₀</i>		
<i>1 giorno</i>	<i>45 µg/m³</i>	<i>da non superare più di 18 volte per anno civile</i>
<i>Anno civile</i>	<i>20 µg/m³</i>	
<i>Biossido di azoto (NO₂)</i>		
<i>1 ora</i>	<i>200 µg/m³</i>	<i>da non superare più di una volta per anno civile</i>
<i>1 giorno</i>	<i>50 µg/m³</i>	<i>da non superare più di 18 volte per anno civile</i>
<i>Anno civile</i>	<i>20 µg/m³</i>	
<i>Biossido di zolfo (SO₂)</i>		
<i>1 ora</i>	<i>350 µg/m³</i>	<i>da non superare più di una volta per anno civile</i>
<i>1 giorno</i>	<i>50 µg/m³</i>	<i>da non superare più di 18 volte per anno civile</i>

<i>Anno civile</i>	<i>20 µg/m³</i>	
<i>Benzene</i>		
<i>Anno civile</i>	<i>3,4 µg/m³</i>	
<i>Monossido di carbonio (CO)</i>		
<i>Valore medio massimo giornaliero su 8 ore⁽¹⁾</i>	<i>10 mg/m³</i>	
<i>1 giorno</i>	<i>4 mg/m³</i>	<i>da non superare più di 18 volte per anno civile</i>
<i>Piombo (Pb)</i>		
<i>Anno civile</i>	<i>0,5 µg/m³</i>	
<i>Arsenico (As)</i>		
<i>Anno civile</i>	<i>6,0 ng/m³</i>	
<i>Cadmio (Cd)</i>		
<i>Anno civile</i>	<i>5,0 ng/m³</i>	
<i>Nickel (Ni)</i>		
<i>Anno civile</i>	<i>20 ng/m³</i>	
<i>Benzo(a)pirene</i>		
<i>Anno civile</i>	<i>1,0 ng/m³</i>	
<p><i>(1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore sarà determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata sarà assegnata al giorno nel quale finisce; in pratica, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno sarà quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno sarà quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso.</i></p>		

Or. en